PERMESSO DI COSTRUIRE - PROCEDURA DI DINIEGO

Art. 20, D.P.R. n. 380/01, art. 1 L.R.C. n. 19/01

1	presentazione della domanda	all'uff. prot.
2	acquisizione pratica	dall'uff. prot.
3	istruttoria e redazione della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento con riscontro dei motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda di P. di C.	entro 60 giorni da 1)
4	comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e assegnazione del termine perentorio di giorni 10 per la presentazione di osservazioni e documentazioni	entro il termine per la conclusione della istruttoria

l'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. Comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e del nominativo del responsabile

art. 10-bis legge n. 241 del 1990

5	presentazione di osservazioni e documentazione idonea a superare tutti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda	presentazione di osservazioni e documentazione che non superano tutti i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda	mancata presentazione di osservazioni e documentazione nel termine di 10 giorni
6	verifica adeguatezza osservazioni e documentazione	conferma dei motivi di diniego già comunicati con controdeduzioni motivate alle osservazioni e alla documentazione presentate	
7	procedura di assenso dal punto 3)		provvedimento definitivo di diniego
8	Il responsabile rilascia il P. di C.	entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei 60 giorni	notifica all'interessato del diniego
9	Pubblicazione all'Albo dell'avvenuto rilascio (ritiro con sottoscrizione) del P. di C.	tempestivamente all'atto del ritiro	
10	comunicazione dell'inizio dei lavori	entro 1 anno dal punto 8)	
11	comunicazione ultimazione dei lavori e collaudo con documentazione fotografica allegata	entro 3 anni dal punto 9)	